

	<i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 Triuggio (MB)- tel. +39 0362 970161 C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X ✉ MBIC82900X@istruzione.it P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it www.icalbiatetriuggio.edu.it	
---	---	---

Prot. n.: (come da segnaturo)

Triuggio, 29/08/2026

Agli Operatori Economici partecipantiAd Amministrazione Trasparente
/Bandi di gara e contratti

All'Albo Pretorio Online

Agli Atti d'Istituto

OGGETTO: DETERMINA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO TRAMITE GARA IN ASP SU MEPA N. 6460340 CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA E SENZA LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE - PROGETTO DIDATTICO D'ISTITUTO CLIL IN LINGUA INGLESE – A.S. 2026/2027.

CIG: BC6347D1CB**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 9 "Ampliamento dell'offerta formativa";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;
- VISTO** l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., che prevede che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- VISTO** l’art. 32 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;
- VISTA** la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne e secondo cui l’Istituzione che intenda conferire incarichi deve espletare procedure di individuazione del soggetto incaricato conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa”;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTO** l’articolo 45, comma 2, lettera a), del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro [...]»;
- TENUTO CONTO** dell’innalzamento del limite fino a 142.999,99 euro per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da

espletarsi in via autonoma da parte della Dirigente scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 225 nella seduta del 18 marzo 2024;

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- VISTO** l'articolo 10 sui "Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», secondo cui "1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese";
- VISTO** in particolare, l'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
- VISTO** in particolare, l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;
- VISTO** in particolare l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, con riferimento alle "Procedure per l'affidamento" e all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, "con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;
- VISTO** in particolare l'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»;
- VISTO** l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;

- VISTO** l'articolo 49 del D. Lgs. 36/2023 sul "Principio di rotazione degli affidamenti", secondo cui "1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto questo comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO** che agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli articoli da 1 a 11 del D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto questo comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa, nonché una più complessa attività di organizzazione e coordinamento delle attività didattiche con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;
- TENUTO CONTO** altresì della struttura del mercato e della difficoltà a individuare un numero plurimo di figure professionali madrelingua con i requisiti di qualità culturale, professionale ed esperienziale idonea a fornire approcci metodologici e didattici per l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua inglese mediante l'utilizzo della metodologia del Content and Language Integrated Learning (CLIL) ad alunne e alunni di scuole statali primarie e secondarie;
- TENUTO CONTO** della scarsità di disponibilità di personale madrelingua con requisiti di qualità culturale, professionale ed esperienziale idonea, a fornire un servizio di insegnamento per un lungo periodo di tempo, con costanza e in grado di garantire una prestazione durante quasi un intero anno scolastico;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai "Principi dell'attività amministrativa", secondo cui "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 36/2026 sul "Rinvio esterno", secondo cui "Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile" e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO del parere reso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MI) del 03 giugno 2024, n. 2577, con cui viene ribadita l'applicazione del principio di risultato degli affidamenti diretti, poiché il MIT ha indicato che - "la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023, è da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure proconcorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate; - ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività; - inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023";

VISTO anche il parere in funzione consultiva dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) n. 13 del 13 marzo 2024, la quale, rispondendo ai dubbi dell'amministrazione interpellante, ha ritenuto che «debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi»;

TENUTO CONTO che la manifestazione di interesse aperta e senza limiti alla partecipazione, ai fini del successivo confronto di offerta e preventivi, comporta il conseguimento del principio del risultato e che salvaguarda e tutela i fondamentali interessi formativo-educativi e l'interesse pubblico dell'Istituto scolastico, che mira a garantire un ampliamento dell'offerta formativa nel presupposto della qualità di insegnamento/apprendimento della sua utenza e senza dispendio di tempo;

DATO ATTO che, per via della struttura del mercato, risulta complesso individuare un numero plurimo di docenti madrelingua sul territorio in grado di garantire il servizio per un lungo periodo di tempo e che la manifestazione di interesse aperta e senza limiti alla partecipazione costituisce una maggiore possibilità per perseguire l'interesse pubblico e il principio del risultato;

CONSIDERATO anche che, in precedenza, è stato impossibile individuare alternative ai servizi già prestati in favore dell'Istituzione scolastica per via di assenza di partecipazione da parte di operatori economici;

DATO ATTO quindi che l'affidamento diretto, a seguito di pubblicazione di manifestazione di interesse aperta e senza limiti alla partecipazione con richiesta di offerta, ai fini della comparazione e selezione, da parte di operatori economici, persegue il principio del risultato e l'interesse pubblico;

TENUTO CONTO altresì che il particolare settore di servizi richiesto ravvisa, in concreto, l'esigenza di tutelare anche una "sostanziale qualità" delle figure professionali necessarie, dovendo espletare la propria prestazione di insegnamento in presenza presso le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado a favore di minori in età evolutiva e in fase di apprendimento;

VISTO l'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", il quale dispone: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- VISTO** l'articolo 48, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;
- VISTO** il *Programma Annuale* per l'Esercizio Finanziario (E.F.) 2026, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.71 il 27 gennaio 2026;
- VISTO** il *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* (PTOF) dell'Istituto, così come aggiornato con delibere n. 33 del Collegio dei Docenti il 23 ottobre 2024 e n. 11 del Consiglio di Istituto il 09 dicembre 2024, per l'A.S. 2025/2026;
- VISTO** il *Regolamento per le attività negoziali*, prot. 2483 del 18/03/2024, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/03/2024 con delibera prot.2482 del 18/03/2024;
- VISTO** l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006;
- VISTO** l'art. 1, comma 130 della Legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
- VISTO** l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;
- VISTO** l'articolo 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato articolo 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), realizzato e gestito da CONSIP S.p.A.; VISTA la Legge 28 dicembre 2015, che, all'articolo 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); VISTO altresì l'articolo 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n.

129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) e, dato atto, pertanto, che sul MePA si possono acquistare beni e servizi mediante l'utilizzo della "Gara in ASP";

DATO ATTO quindi che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA); VISTA la delibera 12/2016 della Corte dei conti, Sezioni Riunite, che, sottolineando la specificità del settore merceologico in parola, ha chiarito che non trova applicazione il comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e il conseguente obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti delle autorizzazioni;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da CONSIP S.p.A. e del SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi e servizi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; VISTO il "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro" del 30 luglio 2024 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

VISTO che nel summenzionato "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro" del 30 luglio 2024 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) viene comunicato che la fase di selezione, "nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante, può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata" e che la "la nuova scheda SIM (scheda di indagine di Mercato)", che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all'affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per questi affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE" sulla piattaforma certificata non è, a oggi, ancora disponibile per le stazioni appaltanti;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice»;

RITENUTO che la Dott.ssa Tiziana Mezzi, Dirigente scolastica dell'Istituto, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di Responsabile Unica del Progetto (RUP) per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'articolo 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, il comma 7 secondo cui "Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali»;

- TENUTO CONTO** che, nella fattispecie, il Dirigente dell'Istituzione scolastica, rivestirà le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** l'articolo 6-bisul "Conflitto di interessi" della summenzionata Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;
- TENUTO CONTO** che, nei confronti della RUP individuata, non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- VISTO** l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, il quale dispone che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78»;
- VISTE** le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- VISTO** altresì, l'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Trasparenza dei contratti pubblici»;
- VISTA** altresì la Delibera adottata dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera «3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP. 3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante [...]»;
- TENUTO CONTO** altresì, che, ai sensi dell'art. 10 della Delibera adottata da ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti: [...] c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti»;
- VISTI** l'art. 2230 del Codice Civile, prestazione d'opera intellettuale, e i successivi artt. 2232, 2233, 2235, 2237 che regolano tale rapporto;

- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare l’art. 1, comma 7, lett. a) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che individua nella metodologia CLIL uno strumento di potenziamento della lingua inglese, considerato che le istituzioni scolastiche devono individuare “[...] nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning”;
- TENUTO CONTO** del Progetto didattico-organizzativo CLInternational, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto, finalizzato all’implementazione della metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL), che presuppone l’affidamento del servizio a un’associazione o un ente o altra persona giuridica in grado di fornire personale esperto/madrelingua, con competenze di docenza insegnamento e apprendimento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua inglese a bambine e bambini di scuola primaria e a ragazze e ragazzi di scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2026/2027;
- DATO ATTO** che il progetto di Istituto CLInternational è una parte costitutiva dell’offerta formativa dell’Istituto e che è finalizzato all’implementazione della metodologia CLIL in lingua inglese mediante l’impiego di docenti madrelingua/esperti con livello di competenza linguistica di livello C1 o superiore;
- CONSIDERATO** che la copertura finanziaria sarà costituita dai contributi volontari che saranno versati dalle famiglie e da quelli degli Enti Locali e di eventuali contributi di Enti esterni e che il Progetto si realizzerà solo nei gruppi classe dove ci sarà la copertura economica;
- DATO ATTO** che il progetto si attuerà nei gruppi classe per cui si accerterà l’entrata finanziaria e nel rispetto delle decisioni delle famiglie in merito al contributo volontario;
- RILEVATA** la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi in oggetto al fine di garantire l’implementazione del Progetto CLInternational d’Istituto nell’a.s. 2026/2027;
- IDENTIFICATI** i requisiti che i docenti/esperti devono avere per la riuscita qualitativa delle attività correlate ai progetti;
- TENUTO CONTO** dell’avviso interno, prot. n. VI.2 - 0007181 - 06/07/2026, con cui si è verificata la disponibilità del personale interno per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto CLIL “CLInternational” per l’a.s. 2026/2027;
- RILEVATO** che nessuna richiesta è stata presentata dal personale interno per l’avviso prot. n. VI.2 - 0007181 - 06/07/2026;
- CONSIDERATO** comunque che, per i requisiti strutturali del progetto, lo stesso non sarebbe possibile realizzarlo con le sole risorse professionali interne;
- RILEVATA** l’assenza, alla data odierna, di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende offrire;
- TENUTO CONTO E RICHIAMATO** che, a seguito di manifestazione di interesse aperta, prot. n. VI.2 - 0007329 - 14/07/2026, a cui non è stata applicata alcuna limitazione alla partecipazione, qualunque operatore economico interessato ha potuto fare pervenire la propria istanza e offerta tramite la piattaforma MEPA, acquistinretepa;

CONSIDERATO l'avvio della Gara in ASP N. 6460340 tramite piattaforma Acquisti in Rete PA (MEPA) attraverso la quale si sono raccolte le istanze di partecipazione alla gara in argomento e le offerte tecniche ed economiche da selezionare e confrontare;

VISTE le n. 02 (due) istanze pervenute entro il termine delle ore 11:00 del 13 agosto 2026, indicati per la partecipazione alla summenzionata gara in ASP n. 6460340 prot. n. VI.2 - 0007340 - 14/07/2026, da parte degli operatori economici:

- **ENGLISH TRAINING SAS** C.F. 03685430963 P. IVA n. 03685430963
candidatura ricevuta tramite MEPA - gara in ASP n. 6460340
- **YES GROUP S.R.L.** C.F. 91586690157 P. IVA n. 09073740962
candidatura ricevuta tramite MEPA - gara in ASP n. 6460340

TENUTO CONTO della documentazione pervenuta per la realizzazione del Progetto CLInternational d'Istituto per il prossimo anno scolastico 2026/2027;

DATO ATTO che l'eventuale contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO, che l'Istituto ha acquisito il CIG N. **BC6347D1CB**;

TENUTO CONTO che l'eventuale affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 111.753,25 (centoundicimilacinsettecentocinquante/25) IVA non esposta ai sensi dell'art. 74-ter del DPR n. 633/72, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026;

TENUTO CONTO che l'importo di cui sopra, come riportato nella manifestazione di interesse aperta e nel disciplinare è da considerarsi complessivo e comprensivo di ogni onere e, pertanto, inclusi anche dei costi della eventuale manodopera;

TENUTO CONTO che l'importo della manodopera è il 3%, ovvero pari a € 3.352,59 (tre milatrecentocinquante/59);

TENUTO CONTO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento indicativo è il Commercio/Terziario;

TENUTO CONTO del rispetto del principio del risultato e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;

VISTA la gara in ASP su MEPA N. 6460340 del 14/07/2026 e i documenti di gara con cui si è avviata la Gara in ASP su MEPA;

- PRESO ATTO** che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO** l'articolo 93 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, inerente alla "Commissione giudicatrice;
- VISTO** in particolare, l'art. 93, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che dispone che, "Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia";
- VISTO** l'articolo 51 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui "1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente";
- VISTA** la determina dirigenziale di nomina della commissione giudicatrice, prot. n. VI.2 - 0007633 - 13/08/2026, a cui è stato affidato il compito di esaminare la documentazione e l'offerta tecnica ed economica ricevuta;
- PRESO ATTO** della sottoscrizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti di interessi da parte di tutti i componenti della commissione valutatrice;
- VISTO** il verbale di valutazione e di selezione delle offerte della Commissione di valutazione, prot. n. 0007665/VI.2/E del 18/08/2026;
- ESAMINATO E VALUTATO** il verbale della Commissione valutatrice, prot. n. 0007665/VI.2/E del 18/08/2026;
- PRESO ATTO E VALUTATO** quanto riportato nel summenzionato verbale di valutazione dei titoli professionali e culturali degli esperti esterni partecipanti;
- PRESO ATTO E VALUTATA** la proposta di graduatoria provvisoria da parte della Commissione valutatrice;
- PRESO ATTO** della valutazione presentata dalla Commissione giudicatrice relativamente alla documentazione presentata, nonché all'esame dei titoli e dei curricula degli esperti proposti dalle Società partecipanti, dai quali si evince una positiva valutazione delle candidature proposte, tenuto conto, altresì, dell'esperienza degli esperti nella disciplina di insegnamento della lingua inglese con metodologia CLIL;
- CONSTATATA** la regolarità degli atti della procedura negoziale;
- VISTO** l'articolo 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;
- TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. prot. n. 0007666/VI.2/U del 19/08/2026 per l'affidamento del progetto didattico d'istituto CLIL in lingua inglese per l'a.s. 2026/2027;

RILEVATO che avverso la graduatoria provvisoria prot. n. prot. n. 0007666/VI.2/U del 19/08/2026 non è pervenuto alcun reclamo allo scadere del termine dei 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della stessa;

TENUTO CONTO del rispetto del principio del risultato e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

DETERMINA

per le argomentazioni esposte in premessa, da considerarsi parti integranti del presente atto,

1. di aggiudicare in via definitiva la procedura negoziale, a seguito manifestazione di interesse aperta e senza limiti alla partecipazione da parte degli operatori economici e della successiva fase della Gara in ASP su MEPA, per la realizzazione del Progetto didattico "CLInternational" d'Istituto, volto all'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua inglese mediante metodologia CLIL nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'a.s. 2026/2027 alla Società ENGLISH TRAINING di Monza, P.IVA/Codice Fiscale 03685430963;
2. che il valore del presente affidamento è pari a un importo massimo di € 111.753,25 (centoundicimilasettecentocinquantatre/25) IVA non esposta;
3. di dare mandato al DSGA di:
 - svolgere le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 90, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
 - espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'aggiudicatario;
 - acquisire dall'aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53 e 106 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'istituzione scolastica www.icalbiatetriuggio.edu.it in Albo Pretorio e in *Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi relativi all'esito della procedura*.

Avverso l'aggiudicazione sarà ammesso ricorso alla Dirigente Scolastica entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul sito web dell'Istituto in Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente.

LA RUP
La Dirigente Scolastica

Tiziana Mezzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)